



N° 67 del 07-04-2022 Reg. delib.

Ufficio: TRIBUTI

Assessore: *Pozzani Orfeo*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI DESTINATI AI MERCATI. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER GLI ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NON TITOLARI DI POSTEGGIO FISSO (SPUNTISTI)
---------	---

Oggi **sette** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventidue** alle ore 16:00 si è riunita la Giunta Comunale, convocata in seguito a regolare invito per le ore 16:00 così composta:

		Presenti/Assenti
Pozzani Orfeo	Sindaco	Presente
Brunelli Emanuela	Assessore	Presente
De Santis Emanuele	Assessore	Presente
Ferrazzano Anna Maria	Assessore	Presente
Trarivi Silvia	Assessore	Presente
Turrini Gelmino Paolino	Assessore	Presente
		6 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale Barbalinardo Rosanna.

Pozzani Orfeo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco, premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Assessorato: *TRIBUTI*

Assessore di riferimento: *Pozzani Orfeo*

Ufficio: *TRIBUTI*

Responsabile del Procedimento: *Di Lauro Elisabetta*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 05-04-2022

Oggetto: CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI DESTINATI AI MERCATI. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER GLI ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NON TITOLARI DI POSTEGGIO FISSO (SPUNTISTI)

Visto quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020), all'art. 1, commi da 816 a 836, in merito alla istituzione, da parte dei Comuni, a decorrere dal 01.01.2021, del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale) e del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati ai mercati (Canone Mercati);

Preso atto che tali Canoni vanno a sostituire quanto precedentemente previsto dalle seguenti norme di legge:

- ✓ D.Lgs. 507/1993, Capo I, in merito all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e sui Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
- ✓ D.Lgs. 507/1993, Capo II, in merito alla Tassa per l'Occupazione degli Spazi e delle Aree Pubbliche;
- ✓ D.Lgs. 446/1997, art. 62 in merito al Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- ✓ D.Lgs. 446/1997, art. 63 in merito al Canone per l'Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche;
- ✓ Legge 147/2013, art. 1, commi 639, 667 e 668 limitatamente alle occupazioni temporanee;

Considerato, altresì, che il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- ✓ l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- ✓ la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Richiamato il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale),

approvato con delibera di C.C. n. 6 del 29.01.2021 e ss.mm.ii., esecutiva, che istituisce e disciplina il Canone Unico Patrimoniale di cui alla legge 160/2019 citata;

Richiamato altresì il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati ai mercati (Canone Mercati), approvato con delibera di C.C. n. 7 del 29.01.2021, esecutiva, che istituisce e disciplina il Canone Mercati di cui alla legge 160/2019 citata;

Tenuto conto di quanto previsto dai sopra citati regolamenti, in modo particolare in merito a:

- ✓ criteri per la graduazione e determinazione del Canone;
- ✓ modalità di determinazione del Canone in base a tipologia e finalità;
- ✓ riduzioni e maggiorazioni previste;
- ✓ suddivisione del territorio in zone omogenee;

Visto il precedente Regolamento Comunale per la disciplina del Canone per l'Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), approvato con delibera di C.C. 61 del 18.12.2007 e s.m.i., abrogato con l'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti per il Canone Unico Patrimoniale e per il Canone Mercati sopra citati, con il quale sono state approvate anche le tariffe per l'occupazione del suolo e delle aree pubbliche;

Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle previgenti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Richiamata la delibera di G.C. n. 22 del 18.02.2021 con cui sono state approvate le tariffe per l'anno 2021 relative al Canone Unico Patrimoniale e al Canone Mercati;

Considerato che con il D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 era stata approvata la proroga fino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19;

Visto l'art. 9-ter del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla Legge 18 Dicembre 2020, n. 176, così come modificato dall'art. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di Bilancio per il 2022) che stabiliva, al comma 3:

- ***"In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del D.L. 34/2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019"***;

Verificato pertanto che, a decorrere dal 01.04.2022, con la cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, cessa anche l'esenzione dal pagamento del CUP di cui al sopracitato articolo;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione della tariffa relativa agli esercenti il commercio su aree pubbliche non titolari di posteggio fisso (cosiddetti "precari" o "spuntisti") in modo da mantenere le stesse tariffe omogenee rispetto a quelle applicate in periodo pre-pandemia, ma differenziandole rispetto alle tariffe agevolate applicate ai titolari di concessioni o autorizzazioni assegnatari di posteggio fisso;

Verificato il totale delle presenze relative all'anno 2019 ed il totale dell'importo riscosso nel medesimo anno e determinato quindi che il costo medio dei posteggi assegnati è pari ad € 16,00 ad occupazione giornaliera;

Richiamati i commi 3 e 4 dell'art. 5 del Regolamento Canone Mercati citato, che stabiliscono:

- Comma 3: Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati giornalieri da parte degli spuntisti, si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale per ciascun settore merceologico, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio;
- Comma 4: Per le occupazioni dei mercati giornalieri di cui ai precedenti commi non si applicano le eventuali riduzioni per il commercio ambulante al dettaglio previste nel Regolamento sul Canone Unico;

Richiamato altresì il comma 6 dell'art. 6 del Regolamento del Canone Mercati citato, il quale stabilisce che per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, e che resta facoltà dell'operatore spuntista provvedere, con un unico versamento, al pagamento di quanto dovuto per più date di mercato giornaliero, stabilendo inoltre che in caso di mancato utilizzo, per qualunque motivazione, delle date già pagate, non si procederà al rimborso del maggior Canone versato.

Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione della tariffa di cui sopra non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto il comma 5-sexdecies dell'art. 3 del D.L. 228/2021 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;

Richiamata la delibera di C.C. n. 19 del 11.03.2022, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2022-2023-2024 e preso atto che l'approvazione della tariffa di cui alla presente deliberazione non determina variazioni di entrata;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.";

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

propone di deliberare

- 1) Di considerare le premesse il presupposto logico, di diritto e di fatto del presente provvedimento;
- 2) Di determinare in € 16,00 a posteggio al giorno la tariffa per l'anno 2022 del nuovo Canone Mercati istituito ai sensi della Legge 160/2019, relativo agli esercenti il commercio su aree pubbliche non titolari di posteggio fisso (cosiddetti "precari" o "spuntisti");
- 3) Di dare atto la tariffa sopra riportata è stata determinata in modo tale da:
 - ✓ non aumentare il prelievo, in riferimento alla tipologia di occupazione rispetto alle precedenti tariffe in vigore;
 - ✓ assicurare all'ente un gettito pari a quello conseguito dal canone e dai tributi che sono stati sostituiti dagli attuali Canoni in vigore;
- 4) Di pubblicare l'estratto della presente deliberazione e la tariffa con essa approvata sul sito internet istituzionale dell'ente;
- 5) Di demandare ai Responsabili degli uffici competenti l'adozione di tutti i successivi provvedimenti necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione;
- 6) Di dare atto altresì che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Bovolone per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 ed alla Legge 69/2009 e ss.mm.ii.;

- 7) Di comunicare l'adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Inoltre

la Giunta Comunale,

data la necessità di rendere applicabile con urgenza la tariffa per l'anno 2022 del nuovo Canone Mercati istituito ai sensi della Legge 160/2019, relativo agli esercenti il commercio su aree pubbliche non titolari di posteggio fisso (cosiddetti "precari" o "spuntisti")

propone di deliberare

di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

OGGETTO	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI DESTINATI AI MERCATI. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER GLI ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NON TITOLARI DI POSTEGGIO FISSO (SPUNTISTI)
----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Rilevata la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI DESTINATI AI MERCATI. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER GLI ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NON TITOLARI DI POSTEGGIO FISSO (SPUNTISTI)"
2. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo pretorio on-line dell'Ente, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs n. 267/2000.

Successivamente, durante la seduta

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

**LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA**

di dichiarare, con separata e successiva votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, data la necessità di rendere applicabile con urgenza la tariffa per l'anno 2022 del nuovo Canone Mercati istituito ai sensi della Legge 160/2019, relativo agli esercenti il commercio su aree pubbliche non titolari di posteggio fisso (cosiddetti "precari" o "spuntisti").

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art. 147 bis sulla proposta numero 72 del 05-04-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI DESTINATI AI MERCATI. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER GLI ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NON TITOLARI DI POSTEGGIO FISSO (SPUNTISTI)
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**Il Presidente
Pozzani Orfeo**

**Il Segretario Generale
Barbalinardo Rosanna**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di Bovolone - prot. n. 0010790 del 26-04-2022 - partenza -